

**REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO**  
(approvato dal Consiglio d'Istituto il 3/12/13 )

**Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

**Art. 32 della Costituzione** (La tutela della salute è un fondamentale diritto dell'individuo)  
**Legge 24/12/1934 n. 2316, art. 25** (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)  
**Legge 11/11/1975 n. 584** (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico)  
**Circolare Ministero della Sanità 5/10/1976 - n.69**  
**Direttiva PCM 14/12/1995**  
**Circolare Min. San. 28/03/2001 - n.4**  
**Legge 28/12/2001 n. 448, art.52, punto 20** (Legge finanziaria 2002)  
**Legge 16/01/2003 n. 3, art.51**  
**DPCM 23/12/2003**  
**Circolare Ministro della Salute 17/12/2004**  
**Accordo Stato Regioni 16/12/2004 24035/2318**  
**Circolare n. 2/San/2005** (14/01/2005)  
**Circolare n. 3/San/2005** (25/01/2005)  
**Legge Finanziaria 2005** (art.190- art.483)  
**Decreto Legislativo 81/2008**  
**CCNL scuola 2006/2009**  
**D.L. n. 81 del 9/04/2008 e successive modifiche**  
**D.L. 104 del 12/09/13, art.4, comma 1**

**Art. 2 - FINALITÀ**

Il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa e non repressiva. Esso infatti si prefigge di:

- educare al rispetto della norma vigente
- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui

**Art. 3 - LOCALI ED AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

Il divieto di fumo (compreso l'uso di sigarette elettroniche) si applica a tutti i locali del Liceo Scientifico Vittorio Veneto nessun ambiente escluso, si tratti di scale, bagni, ripostigli, cortili, giardini anche in assenza di indicazione di divieto.

**Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'accordo Stato- Regioni del 16/12/2004, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:

- accertamento della visibilità dei cartelli informativi e, soprattutto, dell'informazione del divieto in ambito scolastico
- vigilanza sull'osservanza del divieto
- contestazione dell'infrazione al divieto di fumare, esclusivamente mediante la modulistica fornita, ed attuando le procedure impartite dalla normativa.

I responsabili designati dal Dirigente Scolastico sono:

Prof.ssa Cristina Re  
Prof. ssa Maria Pia Schilirò

Prof. Andrea Bortolotti  
Prof. Fabio Bertoglio  
Prof. Marco Galbiati  
Prof. Salvatore Genovese  
Prof. Marco Pettinaroli  
Prof. Paolo Montanari

#### **Art. 6 - LETTERA DI NOMINA ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI**

Gli incaricati della vigilanza e delle sanzioni ricevono:

- nomina, attraverso lettera ufficiale di accreditamento
- istruzioni operative
- testo della normativa
- moduli per la verbalizzazione e per il pagamento delle infrazioni

#### **Art. 7 - SANZIONI E MULTE**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare, saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.. Come stabilito dall'art. 7 L.584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall' art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00 e, per gli studenti, a segnalazione al consiglio di classe per l'opportuna sanzione disciplinare con voto di condotta; tuttavia, nello spirito educativo proprio dell'istituzione scolastica, qualora si tratti - per un soggetto - della prima trasgressione al presente regolamento, sarà comminata una sanzione disciplinare consistente nello svolgimento di una mansione di comune utilità. Per i minori di anni 16 sorpresi a fumare, si provvederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento. Qualora l'infrazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni la misura della sanzione viene raddoppiata.

#### **Art. 8 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO**

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

**a)** accertare l'infrazione

**b)** accertare l'età del trasgressore

**c)** contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento

- Se il trasgressore è maggiorenne potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

- Se il trasgressore è minorenne, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del

verbale, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60° giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica **hanno l'obbligo di fare rapporto**, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, **alla Prefettura di Milano**, che provvederà in merito.

I funzionari accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

**d)** Inoltrare la seconda copia del verbale all'Ufficio della Segreteria Amministrativa, conservando la terza e quarta copia presso la struttura di appartenenza.

#### **Art. 9 - MODALITÀ di PAGAMENTO DELLA SANZIONE**

AL personale dell'istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, *il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca, utilizzando il modello F23 ( Agenzia delle Entrate) con codice tributo (131 T), o presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (causale: infrazione divieto di fumare – Liceo Scientifico VITTORIO VENETO - MILANO). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede in Via De Vincenti 7, Milano, entro e non oltre il 60°giorno dall'avvenuta contestazione o notifica.*

#### **Art. 10 - COMUNICAZIONE AL PREFETTO**

La norma 548 prevede l'obbligo di comunicazione di irrogazione della sanzione.

#### **Art. 11 - LETTERA AL PREFETTO PER COMUNICAZIONE DI MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE**

Va spedita solo nel caso in cui il destinatario della sanzione non consegni la ricevuta di pagamento entro il termine dato (mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione).

#### **Art. 12 - SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO**

I responsabili di struttura cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, sono passibili di sanzione amministrativa da € 220,00 a € 2.200,00. I dipendenti dell'istituto che non osservino il divieto e/o non rispettino il regolamento possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari.

#### **Art. 13 - NORMA FINALE**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Annamaria Fanzini